

**COLLEGIO DI NAPOLI- DEC. 5966/2022 – PRES. CARRIERO- REL. CAGGIANO**

**Contratti bancari – apertura di credito revolving – soggetto non abilitato – nullità (cod. civ., artt. 1175, 1284, 1338, 1375, 1418; d.lgs. n. 209/1995; d.lgs n. 141/2010, art. 12).**

***Fuori dal caso del cd. “credito finalizzato” (relativo alla promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni o servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l’acquisto di propri beni o servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari), nel cui ambito non è ricompresa l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, la violazione delle regole concernenti la riserva d’attività determina la nullità del contratto stipulato. (MDC)***

**FATTO**

Parte ricorrente afferma di aver sottoscritto un contratto di finanziamento in data 29/7/2009 presso un rivenditore convenzionato con l’istituto di credito e che, contestualmente, il punto vendita le ha rilasciato una carta *revolving*.

Lamenta che il contratto stipulato è stato promosso e concluso direttamente dal rivenditore del bene e non da un soggetto abilitato. Chiarisce al riguardo che l’attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella deroga concessa ai fornitori di beni e servizi, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un prestito finalizzato. In particolare, invoca una violazione dell’art 3 d.lgs. 25/09/1999, n. 374 e del relativo regolamento emanato con decreto del Ministero dell’Economie e Finanze n. 485 del 13/12/2001.

Insoddisfatto della prodromica interlocuzione con la banca, si rivolge al Collegio, al quale chiede di ottenere l’eccedenza percepita dall’istituto di credito, quantificata in € 756,07 oltre alla restituzione di tutte le voci di costo pattuite, somma ottenuta ricalcolando il piano di ammortamento del finanziamento applicando il tasso legale, ex art. 1284, co. 3, c.c.

Parte resistente in sede di controdeduzioni conferma che nel luglio 2009 parte ricorrente ha sottoscritto la richiesta (poi accettata) di apertura della linea di credito n. \*\*\*935 in cui sono riportate le condizioni economiche e contrattuali che il ricorrente ha espressamente dichiarato di ben conoscere e di accettare in piena conformità a tutte le normative di riferimento anche in termini di trasparenza, che l’utilizzo della linea di credito è sempre stato costante e continuativo nel tempo (da luglio 2009 in poi fino al febbraio 2021). Eccepisce, quindi, che:

- il contratto è stato stipulato presso un punto vendita convenzionato con l’intermediario, in conformità alla prassi bancaria, alla normativa e agli orientamenti assunti in merito dai principali organi di vigilanza e sarebbe quindi valido e produttivo di effetti poiché conforme a quanto previsto dal D.m. n. 485/2001. A supporto parte resistente richiama anche una serie di pronunce del Tribunale di Roma 18611/2021, del Tribunale di Nola n. 1573/2021 e del Giudice di Pace di Napoli n. 15821/19.
- la stipula risale al luglio 2009 e dunque prima dell’entrata in vigore del d.lgs n. 141/2010 che per la prima volta ha qualificato come “*esercizio di attività finanziaria il rilascio di carte di credito*”.



Chiede quindi il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, ribadisce che si tratta di un contratto di credito *revolving* promosso e concluso da un soggetto non abilitato. Sul punto richiama la comunicazione del 20 aprile 2010 di Banca d'Italia che, al punto C), rammenta agli intermediari di avvalersi di agenti in attività finanziaria disciplinati dal D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 e dal relativo Regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001, e chiede agli stessi uno scrupoloso rispetto della normativa vigente. Insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

Con contropliche, parte resistente precisa quanto segue:

- il Comunicato di Banca d'Italia, citato da controparte, è successivo alla data di stipula del presente contratto, il quale era stato stipulato in conformità a quanto prima previsto sul punto dallo stesso organo di vigilanza;
- sia il Giudice di legittimità (Cassazione a Sezioni Unite n. 898/18) che il Collegio di Palermo (con decisione di dicembre 2021 n. 25767) ritengono superata la contestazione oggetto del presente procedimento, statuendo la validità del contratto "laddove siano presenti i seguenti elementi: la sottoscrizione da parte del cliente del contratto predisposto dall'intermediario, la consegna di un esemplare al cliente e la regolare esecuzione" e rappresenta che tutti e tre gli elementi indicati risultano esistenti nel caso di specie, come si evince confrontando sia il contratto sia l'estratto conto come prodotti in sede di controdeduzioni.

Inoltre, rappresenta che la condotta del ricorrente risulterebbe contrastare con i principi di buona fede e correttezza previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., visto l'utilizzo continuativo e costante nel tempo della linea di credito.

Ciò dimostrerebbe la strumentalità del ricorso e delle doglianze in esso contenute dato che il ricorrente si è sempre avvalso del contratto e lamenta solo oggi la nullità del contratto avendo utilizzato la linea di credito, cercando così di ottenere il beneficio di una riduzione degli interessi (da convenzionali a legali) oltre l'azzeramento di tutti i costi.

Questa condotta integrerebbe pertanto la previsione dell'art. 1338 c.c. rendendo parte ricorrente responsabile dei danni provocati alla Banca per il protratto utilizzo del rapporto della linea di credito che riteneva inficiato di nullità – ove mai ravvisata – senza darne notizia all'altra parte contrattuale ed anzi fuorviandola attraverso la costante e perdurante richiesta di credito.

Per quanto sopra indicato, insiste per:

- il rigetto integrale delle domande avanzate dal ricorrente poiché infondate;
- in subordine, chiede che il ricorrente venga dichiarato tenuto ex art. 1338 c.c. a risarcire il danno alla resistente per un importo non inferiore a quello che la stessa vorrebbe ottenere in restituzione.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne la validità di un contratto di apertura di una linea credito cd. *revolving*, stipulato in data 29/7/2009 in occasione dell'acquisto di un bene presso un rivenditore (convenzionato con l'intermediario convenuto) che il ricorrente ritiene soggetto non abilitato alla promozione e al collocamento di tale contratto bancario.

Il Collegio, anzitutto, rileva che il rivenditore del bene acquistato ha svolto attività di promozione e collocamento di una linea di fido concessa dall'intermediario convenuto, come si evince dalla documentazione contrattuale avendo proceduto all'identificazione del cliente, predisposta sotto forma di proposta contrattuale del cliente all'intermediario e contenente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non solo le condizioni del finanziamento per l'acquisto di un bene commercializzato ma altresì le diverse modalità di utilizzo della linea di credito.

In proposito, per procedere a verificare la sussistenza o meno della qualità soggettiva richiesta per lo svolgimento dell'attività di promozione e conclusione di una linea di fido *revolving* e la sua rilevanza ai fini della validità del contratto sottoscritto, vanno individuate le disposizioni, applicabili al caso in esame *ratione temporis*, in materia di promozione e conclusione di contratti di finanziamento contenute nel D. Lgs. 25.9.1999, n. 374 (art. 3) e nel relativo Regolamento, emanato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 485 del 13.12.2001, che prevedono, rispettivamente che: *"l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'agenzia in attività finanziaria, indicata nell'articolo 1, comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti in un elenco istituito presso l'UIC"* (art. 3, d.lgs. 374/1999); e che *"ai fini del presente regolamento, non integra esercizio di agenzia in attività finanziaria: a) la distribuzione di carte di pagamento; b) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del testo unico bancario unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari"* (art. 2, co. 2, Reg. MEF n. 485/2001).

La lettura combinata della normativa primaria e secondaria richiamata evidenzia la previsione di una riserva di attività di agenzia in attività finanziaria a soggetti iscritti in apposito registro e dal cui ambito oggettivo sono escluse solo le carte di pagamento (da cui differiscono le carte *revolving* non condizionate all'esistenza di fondi disponibili su un conto collegato ma costituenti una operazione di prestito complessa, onerosa e a condizioni non sempre trasparenti, rilevanti anche quale pratica commerciale scorretta - AGCM provvedimento n. 22450/2011) e la finalizzazione per acquisto di beni del collocatore.

Pertanto, nel caso di specie risulta esser stata realizzata un'attività finanziaria da parte di soggetto (il rivenditore) di non in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

La conseguenza di tale inosservanza è, in questo caso, rappresentata dalla nullità dell'atto, che costituisce non solo il risultato ermeneutico dell'applicazione analogica della normativa di un caso in materia simile (tra cui, quella assicurativa, ex art. 167 codice delle assicurazioni private, D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, secondo cui «È nullo il contratto di assicurazione stipulato con un'impresa non autorizzata»); ma altresì dell'applicazione della normativa generale sul contratto (ex art. 1418, co. 1, c.c.), la quale consente di far discendere dalla rilevanza pubblicistica dei requisiti soggettivi richiesti (a tutela del mercato bancario e finanziario), unitamente alla loro incidenza sulla struttura della fattispecie – atto, il vizio della nullità per il contratto collocato e promosso da soggetto non abilitato (nello stesso senso, in materia di attività bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati, la conforme e costante giurisprudenza, e con particolare riguardo all'attività di intermediazione finanziaria, ex *multis* Cass. civ., 6 aprile 2001, n. 5114).

Pertanto, è del tutto destituita di fondamento l'eccezione di parte resistente della non applicabilità nel caso di specie, sulla base dell'entrata in vigore successiva alla data di stipula del contratto, dell'art. 12 D. lgs 141/2010 che ha stabilito che *"Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia: a) la promozione e conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito"*.

Come confermato dagli orientamenti prevalenti dai Collegi di questo Arbitro (ex *multis* Collegio di Napoli, decisione n. 26408/19; Collegio di Roma, decisione n. 3574/12; Collegio di Bologna, decisione n. 4773/21; Collegio di Torino, decisione n. 25593/21; Collegio di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Palermo, decisione n. 25085/21), anche nel periodo antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 13.08.2010 n. 141, già l'art. 3 del D. Lgs. 25/9/1999 n. 374 (e l'art. 2 del relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485) riservavano *ex lege* agli agenti in attività finanziaria l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di promozione e conclusione di contratti di finanziamento con concessione di credito *revolving* utilizzabile con carta. Tale interpretazione ulteriormente sostenuta dalla comunicazione dell'Autorità di Vigilanza del 20.04.2010 secondo cui nessun rilievo può essere ascritto alla collocazione temporale della comunicazione successiva alla data di sottoscrizione del contratto all'esame del Collegio. La Banca d'Italia, infatti, ha ribadito l'obbligatorietà della promozione e della conclusione del contratto di finanziamento mediante agenti in attività finanziaria derivante dal d.lgs. n. 374/1999 - e dal relativo regolamento recato dal D.M. 13.12.2001 n. 485 – suscettibile di essere derogata solo in caso di esercizio del cd. credito finalizzato «*solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con intermediari finanziari (credito finalizzato), nel cui ambito non è ricompresa l'attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving, non configurando quest'ultimo un credito finalizzato*». Tali orientamenti, - come anticipato - prevalenti tra i Collegi territoriali, fanno altresì discendere dalla alla violazione della normativa sopra richiamata la nullità del contratto poi stipulato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda di accertamento della nullità del contratto di credito *revolving* è fondata.

Tale declaratoria di nullità travolge l'intero regolamento - le pattuizioni relative al capitale e agli interessi corrispettivi e di mora e ogni altra voce di costo pattuita -, con conseguente obbligo restitutorio in capo all'indebitato percettore.

Ne deriva che, per l'effetto della descritta nullità, il ricorrente ha diritto alla restituzione degli interessi convenzionali pagati in esubero rispetto a quanto sarebbe risultato dall'applicazione del saggio legale e di ogni altra voce di costo per l'emissione e la gestione del mezzo di pagamento, quale corrispettivo minimo *ex lege* per aver goduto delle somme ricevute a far data dal primo utilizzo della linea di credito (cfr. ancora Coll. coord., n. 3257/2012, nonché Collegio di Napoli, decisione n. 26408/19; Collegio di Roma, decisione n. 3574/12; Collegio di Bologna, decisione n. 4773/21; Collegio di Torino, decisione n. 25593/21; Collegio di Palermo, decisione n. 25085/21). Nel ricalcolo dei rapporti di dare/avere tra le parti, poi, è escluso che possa darsi luogo alla capitalizzazione degli interessi, stante il divieto di cui all'art. 1283 cod. civ.

Non può, infine, essere accolta l'eccezione e la conseguente domanda subordinata di parte resistente secondo cui l'esecuzione da parte del cliente di un contratto che pur egli sapeva nullo, in quanto contrastante con i principi di correttezza e buona fede stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e 1338 c.c., sia fonte di obbligo risarcitorio. Come noto, il Collegio, prim'ancora di procedere alla valutazione nel merito, non può procedere all'esame di domande riconvenzionali in quanto inammissibili "*non potendo gli intermediari proporre domande nei confronti dei clienti in seno al procedimento di fronte all'Arbitro*" (così Collegio di Milano, decisione n. 14803/20).

**P.Q.M.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità del contratto, dichiara l'intermediario tenuto alla rideterminazione degli interessi e di ogni altra voce di costo nei sensi di cui in motivazione.**